



PROCURA DELLA REPUBBLICA di PISTOIA

Piazza Duomo, 6 PISTOIA
procura.pistoia@giustizia.it

Prot. n° 1022 / 2019

Pistoia, 22 LUG. 2019

Università degli Studi di Firenze
Scuola di Giurisprudenza
c.a. Prof. Ilaria Pagni
delegata per l'orientamento in uscita

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	23 LUG. 2019
Prot. n.	9622.....

Università degli Studi di Pisa
Scuola di Giurisprudenza
c.a. Prof. Federico Procchi
referente per l'orientamento

Ordine degli Avvocati di Firenze

Ordine degli Avvocati di Prato

Ordine degli Avvocati di Pistoia

Ordine degli Avvocati di Lucca

Oggetto: Tirocini ex art. 73 D.L. 69 del 21.6.2013 e s.m. presso la Procura della Repubblica di Pistoia. Richiesta di divulgazione del bando.

La Procura della Repubblica di Pistoia ha emesso un bando per la selezione di 6 tirocinanti ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, già pubblicato nel sito istituzionale. Il bando deve considerarsi aperto fino a totale copertura dei posti.

Chiedo cortesemente a codesti spettabili organismi di voler divulgare l'allegato bando tramite i canali di comunicazione istituzionale.

Eventuali chiarimenti possono essere forniti dal referente per i tirocini Sostituto Procuratore dr. Leonardo De Gaudio (leonardo.degaudio@giustizia.it).

Ringraziando per la collaborazione che vorrete fornire porgo i migliori saluti.

19 LUG. 2019

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dr. Giuseppe Grieco



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

Piazza Duomo 6
procura.pistoia@giustizia.it

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Pistoia, ai sensi dell'art.73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall'art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge 11.8.2014 n. 114).

Ai sensi dell'art.73 del D.L. n.69 del 2013,3 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (convertito nella legge n.98 del 2013), come modificato dall'art.50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) è indetta la procedura per l'individuazione di 6 tirocinanti da avviare ad un periodo di formazione teorico-pratica di 18 mesi presso la Procura della Repubblica di Pistoia .

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

La formazione è riservata a coloro che contestualmente:

- siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto trenta anni di età:

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

- All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore;
- nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un' apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno rilevate automaticamente.
- il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi;
- durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
- per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del DL 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98). "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi", fatto salvo quanto disposto dai commi 8 bis e 8 ter del citato articolo 73, introdotti dalla legge 114/2014 di conversione con modifiche del D.L. n. 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle borse di studio;"
- spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis e ter del D.L. 21.6.2013, n.69 , convertito nella legge 9.8.2013 n.98, come modificato dall'art.50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;
- il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
- il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività. compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le

professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno **900 ore annue**. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

- L'attività degli ammessi al tirocinio si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
- I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO

Il Tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:

- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali: studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;
- affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato;
- redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informatici;
- formulazione del capo d'imputazione;
- elaborazione dei provvedimenti di archiviazione;
- elaborazione dei decreti di citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.;
- elaborazione delle richieste di rinvio a giudizio al gup ex art. 416 c.p.p.;
- partecipazione alle udienze preliminari;
- partecipazione alle udienze dibattimentali monocratiche e collegiali;
- altri compiti previsti direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 precitato.

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il Tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

ESITO DEL TIROCINIO

Il magistrato formatore, al termine del tirocinio, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'Ufficio.

L'esito positivo del tirocinio

- È valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.
- Costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.
- Costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
- Costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione allo stage può essere spedita:

- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA – Piazza Duomo 6 - 51100 Pistoia (fa fede il timbro di spedizione).
- La domanda può essere consegnata a mano presso la segreteria amministrativa della Procura;
- trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo prot.procura.pistoia@giustiziacert.it, solo se il candidato sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF.
- La domanda deve essere firmata per esteso ed in maniera leggibile, non è soggetta ad autenticazione, ma deve essere accompagnata da documento di identità in corso di validità.

Non è consentito l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi.

Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando.

La domanda costituisce autocertificazione dei sopraindicati "requisiti" di partecipazione alla formazione. Alla stessa va allegata copia del documento di d'identità. Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando.

CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

IL PRESENTE BANDO deve considerarsi aperto fino alla formale revoca dello stesso ad opera della Prpocura di Pistoia e tenuto conto della disponibilità dei Sostituti e del Procuratore a seguire i tirocinanti .

Pistoia, martedì 9 luglio 2019

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dr. Giuseppe Grieco

